

## IMPIANTI DI CUI AL TITOLO II

### TARIFFE PER L' ANNO 2011

1. Per i mesi di giugno, luglio e agosto 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 1.

	<i>GIUGNO</i>		<i>LUGLIO</i>		<i>AGOSTO</i>	
	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici
	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]
1≤P≤3	0,387	0,344	0,379	0,337	0,368	0,327
3<P≤20	0,356	0,319	0,349	0,312	0,339	0,303
20<P≤200	0,338	0,306	0,331	0,300	0,321	0,291
200<P≤1000	0,325	0,291	0,315	0,276	0,303	0,263
1000<P≤5000	0,314	0,277	0,298	0,264	0,280	0,250
P>5000	0,299	0,264	0,284	0,251	0,269	0,238

*Tabella 1*

2. Per i mesi da settembre a dicembre 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 2.

	<i>SETTEMBRE</i>		<i>OTTOBRE</i>		<i>NOVEMBRE</i>		<i>DICEMBRE</i>	
	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici						
	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]
1≤P≤3	0,361	0,316	0,345	0,302	0,320	0,281	0,298	0,261
3<P≤20	0,325	0,289	0,310	0,276	0,288	0,256	0,268	0,238
20<P≤200	0,307	0,271	0,293	0,258	0,272	0,240	0,253	0,224
200<P≤1000	0,298	0,245	0,285	0,233	0,265	0,210	0,246	0,189
1000<P≤5000	0,278	0,243	0,256	0,223	0,233	0,201	0,212	0,181
P>5000	0,264	0,231	0,243	0,212	0,221	0,191	0,199	0,172

*Tabella 2*

### TARIFFE PER L' ANNO 2012

3. Per il primo e secondo semestre 2012 le tariffe sono individuate dalla tabella 3:

	<i>1° SEM. 2012</i>		<i>2° SEM 2012</i>	
	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici	Impianti sugli edifici	altri impianti fotovoltaici
	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]	[€/kWh]
$1 \leq P \leq 3$	0,274	0,240	0,252	0,221
$3 < P \leq 20$	0,247	0,219	0,227	0,202
$20 < P \leq 200$	0,233	0,206	0,214	0,189
$200 < P \leq 1000$	0,224	0,172	0,202	0,155
$1000 < P \leq 5000$	0,182	0,156	0,164	0,140
$P > 5000$	0,171	0,148	0,154	0,133

*Tabella 3*

### TARIFFE PER L'ANNO 2013 e per i periodi successivi

4. A decorrere dal **primo semestre 2013** le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 4.

	Impianti sugli edifici		altri impianti fotovoltaici	
	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
$1 \leq P \leq 3$	0,375	0,230	0,346	0,201
$3 < P \leq 20$	0,352	0,207	0,329	0,184
$20 < P \leq 200$	0,299	0,195	0,276	0,172
$200 < P < 1000$	0,281	0,183	0,239	0,141
$1000 < P \leq 5000$	0,227	0,149	0,205	0,127
$P > 5000$	0,218	0,140	0,199	0,121

*Tabella 4*

5. Le riduzioni programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 5 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente.

	1° semestre	2° semestre
2013		9%
2014	13%	13%
2015	15%	15%
2016	30%	30%

Tabella 5

6. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 5 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata è stabilita, nel solo caso in cui risulti  $C > C_0$ , sulla base della formula riportata:

Dove:

$$d_{\text{eff},i} = d_i + \frac{C - C_0}{C_0} \times d_{i+1}$$

$d_{\text{eff},i}$  = riduzione % effettiva per il semestre  $i$ ;

$d_i$  = riduzione programmata per il semestre  $i$ ;

$d_{i+1}$  = riduzione programmata per il semestre  $i+1$ ;

$C$  = Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione;

$C_0$  = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre  $i$ , stabilito dall'articolo 4;

7. Il periodo di osservazione è il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.

8. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.

**MAGGIORAZIONI APPLICABILI AGLI INCENTIVI DI CUI SOPRA (non cumulabili)**

MAGGIORAZ. (AMIANTO) ETERNIT	MAGGIORAZIONE pannelli EU	MAGGIORAZ X ZONE INDUSTRIALI E SITI SPECIALI	MAGG. X PICCOLI IMP. IN COMUNI <
<b>0,05</b>	<b>10%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>

**INCENTIVO PER APPLICAZIONI PARTICOLARI**

Per collocazione diversa da quella di cui sopra (pensiline-tettoie – pergole ecc...) l'incentivo deve considerarsi **mediato** tra quello previsto a tetto e quello previsto a terra.

**INCENTIVO MAGGIORATO PER IMPIANTI SPECIALI**

Per gli impianti di cui al Titolo III ( **impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative**) e gli impianti di cui al Titolo IV (**impianti fotovoltaici a concentrazione e impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica**) l'incentivo è maggiorato. Vedi Tabelle relative.

## IMPIANTI DI CUI AL TITOLO III

### TARIFFE PER L' ANNO 2011

9. Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 6.

Intervallo di potenza	Tariffa corrispondente
[kW]	[€/kWh]
$1 \leq P \leq 20$	0,427
$20 < P \leq 200$	0,388
$P > 200$	0,359

Tabella 6

### TARIFFE PER L' ANNO 2012

10. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono individuate dalla tabella 7.

	1° SEM. 2012	2° SEM 2012
Intervallo di potenza	Tariffa corrispondente	Tariffa corrispondente
[kW]	[€/kWh]	[€/kWh]
$1 \leq P \leq 20$	0,418	0,410
$20 < P \leq 200$	0,380	0,373
$P > 200$	0,352	0,345

Tabella 7

### TARIFFE PER L'ANNO 2013 e per i periodi successivi

11. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 8.

Intervallo di potenza	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[kW]	[€/kWh]
$1 \leq P \leq 20$	0,543	0,398
$20 < P \leq 200$	0,464	0,361
$P > 200$	0,432	0,334

Tabella 8

12. Le riduzioni programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 9 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente.

	1° semestre	2° semestre
2013		3%
2014	4%	4%

Tabella 9

13. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 9 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata è stabilita, nel solo caso in cui risulti  $C > C_0$ , sulla base della formula riportata:

Dove:

$$d_{\text{eff},i} = d_i + \frac{C - C_0}{C_0} \times d_{i+1}$$

$d_{\text{eff},i}$  = riduzione % effettiva per il semestre  $i$ ;

$d_i$  = riduzione programmata per il semestre  $i$ ;

$d_{i+1}$  = riduzione programmata per il semestre  $i+1$ ;

$C$  = Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione;

$C_0$  = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre  $i$ , stabilito dall'articolo 4;

14. Il periodo di osservazione è il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.

15. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.

16. A decorrere dal 2015 gli impianti di cui al Titolo III accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al Titolo II, concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi indicativi di potenza di cui alla tabella 1.2 dell'articolo 4. Resta fermo il rispetto delle condizioni individuate dallo stesso Titolo III.

## IMPIANTI DI CUI AL TITOLO IV

### TARIFFE PER L' ANNO 2011

17. Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 10.

Intervallo di potenza [kW]	Tariffa corrispondente [€/kWh]
$1 \leq P \leq 200$	0,359
$200 < P \leq 1000$	0,310
$P > 1000$	0,272

*Tabella 10*

### TARIFFE PER L' ANNO 2012

18. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono individuate dalla tabella 11.

	<i>1° SEM. 2012</i>	<i>2° SEM 2012</i>
Intervallo di potenza [kW]	Tariffa corrispondente [€/kWh]	Tariffa corrispondente [€/kWh]
$1 \leq P \leq 200$	0,352	0,345
$200 < P < 1000$	0,304	0,298
$P > 1000$	0,266	0,261

*Tabella 11*

**TARIFFE PER L'ANNO 2013 e per i periodi successivi**

19. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 12.

	tariffa onnicomprensiva	tariffa autoconsumo
[kW]	[kW]	[€/kWh]
1<P<=200	0,437	0,334
200<P<1000	0,387	0,289
P>1000	0,331	0,253

*Tabella 12*

20. Le riduzioni programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 13 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente.

	1° semestre	2° semestre
2013		3%
2014	4%	4%

*Tabella 13*

21. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 13 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata è stabilita, nel solo caso in cui risulti  $C > C_0$ , sulla base della formula riportata:

Dove:

$$d_{\text{eff},i} = d_i + \frac{C - C_0}{C_0} \times d_{i+1}$$

$d_{\text{eff},i}$  = riduzione % effettiva per il semestre  $i$ ;

$d_i$  = riduzione programmata per il semestre  $i$ ;

$d_{i+1}$  = riduzione programmata per il semestre  $i+1$ ;

$C$  = Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione;

$C_0$  = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre  $i$ , stabilito dall'articolo 4;

22. Il periodo di osservazione è il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.

23. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.

24. A decorrere dal 2015 gli impianti di cui al Titolo IV accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al Titolo II, concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi indicativi di potenza di cui alla tabella 1.2 dell'articolo 4. Resta fermo il rispetto delle condizioni individuate dallo stesso Titolo III.